

LA GIUNTA REGIONALE

- a) visti:
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, il quale prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione specialistica dei laureati medici e all’accesso dei medici chirurghi alla dirigenza del ruolo sanitario, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che, in attuazione delle predette intese, i rapporti tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali sono regolati con appositi accordi;
 - il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” e, in particolare, il Titolo VI, Capo I, che disciplina la formazione specialistica dei medici;
 - il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
 - il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”;
 - il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 settembre 2017, n. 720 recante il “Bando SSM 2016/2017”, con il quale è stata fissata al 29 dicembre 2017 la data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’anno accademico 2016/2017 alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- b) vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6” e, in particolare, i seguenti articoli:
- articolo 2, il quale dispone:
 - ✓ al comma 1, che la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi (di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali) rispetto a quelli assegnati con decreto ministeriale a favore di medici utilmente collocati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all’articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge regionale 11/2017 e che abbiano sottoscritto l’impegno a prestare servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
 - ✓ al comma 2, che la Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione;
 - articolo 5, il quale dispone:
 - ✓ al comma 1, che la Regione finanzia posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio a favore di laureati non medici, veterinari e odontoiatri ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge regionale 11/2017 e che abbiano sottoscritto l’impegno a prestare servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
 - ✓ al comma 2, che la Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le relative borse di studio e prevede la spesa del relativo finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione;

- d) considerato che, per le finalità di cui agli articoli 2 e 5 della citata legge regionale 11/2017 soprarichiamati, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione con particolare riguardo alle specializzazioni oggetto dei contratti aggiuntivi regionali e dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio regionali, tenuto conto dei criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente;
- e) dato atto che, in applicazione delle leggi regionali 6/1998 e 30/2006 (art. 15, comma 4), in vigore sino al 16 agosto 2017, con deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 425 del 15 marzo 2013 è stata approvata la bozza del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per la formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria e di area psicologica, valevole per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, nonché lo schema di disciplinare attuativo tra il medesimo Ateneo e l'Azienda USL della Valle d'Aosta,
 - n. 940 in data 15 luglio 2016, con la quale sono stati prorogati, stante la carenza degli atti applicativi previsti dall'art. 3 del citato DM 68/2015, per l'anno accademico 2015/2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, il protocollo d'intesa e i collegati disciplinari attuativi, di cui alla soprarichiamata DGR 425/2013;
- f) considerato che la proroga del protocollo d'intesa di cui alla soprarichiamata deliberazione 940/2016 si è conclusa in data 31 dicembre 2017 e che, pertanto, è necessario provvedere alla stipula di un nuovo protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità della collaborazione con l'Università degli Studi di Torino relativa alla formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- g) dato atto che i rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino e dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta hanno provveduto a predisporre una bozza condivisa del protocollo d'intesa valevole per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, da sottoporre all'esame e all'approvazione degli organi competenti;
- h) ritenuto di approvare la bozza del protocollo d'intesa da stipularsi tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, come da Allegato A) alla presente deliberazione;
- i) considerato che è, altresì, necessario che l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvedano alla stipula di un nuovo accordo attuativo per regolamentare lo svolgimento dell'attività formativa da parte degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa, valevole per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- j) dato atto che è stato acquisito, per le vie brevi, anche l'assenso da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta relativamente allo schema di accordo attuativo che la stessa Azienda dovrà sottoscrivere con l'Università degli Studi di Torino in esecuzione del protocollo d'intesa in argomento;
- k) ritenuto, quindi, opportuno approvare, altresì, lo schema di accordo attuativo da stipularsi tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, come da Allegato B) alla presente deliberazione;

- l) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- m) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- n) su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy;
- o) ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare la bozza di protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione relativa alla formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, come da Allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione del protocollo di intesa provvederà il Presidente della Regione;
2. di approvare lo schema di accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda USL della Valle d'Aosta per regolamentare lo svolgimento dell'attività formativa degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, come da Allegato B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto:
 - 3.1. la spesa per il finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali già attivati mediante apposite convenzioni con le università risulta impegnata con appositi atti di approvazione (provvedimenti dirigenziali . 1930/2016, 7775/2017 e 1282/2017);
 - 3.2. la spesa per il finanziamento di contratti aggiuntivi regionali e di posti aggiuntivi e delle relative borse di studio di cui alle premesse, che saranno programmati nei prossimi anni accademici, sarà autorizzata con specifici atti di approvazione e troverà copertura nei pertinenti capitoli del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella Sezione "Sanità" del sito Internet della Regione autonoma Valle d'Aosta;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Rettore dell'Università degli Studi di Torino per i successivi adempimenti di competenza.

BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DELLA RECIPROCA COLLABORAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione, nella persona del Presidente pro-tempore della Regione, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione, ad Aosta in Piazza Deffeyes, 1;

E

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof., nato a il, domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in Via G. Verdi, 8;

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che in attuazione delle predette intese i rapporti tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali sono regolati con appositi accordi;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, il Titolo VI, Capo I, disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- con DPCM del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 consente alla Regione di finanziare contratti di formazione specialistica aggiuntivi (di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali) rispetto a quelli finanziati con fondi ministeriali ai sensi del citato d.lgs. 368/1999, nelle discipline relative alle scuole di specializzazione determinate annualmente con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta, da assegnare ai medici in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 2, che si impegnino a conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficiano del medesimo contratto e a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- l'articolo 2, comma 3, della legge citata legge regionale 11/2017 stabilisce che la Regione può stipulare protocolli di intesa con le università presso le quale sono attivate le scuole di specializzazione di area sanitaria di maggiore interesse, che prevedano anche l'inserimento delle strutture del Servizio Sanitario Regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017 sono stati approvati le modalità e i criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici

- ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché le modalità di recupero parziale nei confronti degli assegnatari della spesa complessivamente sostenuta dalla Regione per il finanziamento del contratto aggiuntivo regionale nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dall'articolo 3 della citata legge regionale 11/2017;
- con Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
 - con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, che ha modificato gli ordinamenti didattici delle scuole, riducendone la durata e privilegiando la formazione pratica e di tirocinio presso la rete formativa delle Università che è definita su base regionale o interregionale, in base ad accordi o protocolli d'intesa;
 - con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
 - il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 settembre 2017, n. 2483 ha stabilito di accreditare le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto del Protocollo

Il presente Protocollo disciplina le modalità della collaborazione tra la Regione e l'Università per la formazione degli specializzandi iscritti alla Scuole di Specializzazione di area sanitaria e per l'attivazione di contratti aggiuntivi regionali per le specializzazioni mediche e di posti aggiuntivi con le relative borse di studio regionali per le specializzazioni non mediche presso le scuole di specializzazione di area sanitaria.

Il fabbisogno formativo con riferimento alla singola scuola di specializzazione è stabilito annualmente dalla Regione d'intesa con l'Università tenuto conto degli atti di programmazione regionale di cui alle premesse.

Art. 2

Rete Formativa

La Regione, per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, mette a disposizione dell'Università per l'inserimento nella rete formativa delle proprie Scuole di Specializzazione le strutture dell'Azienda stessa tenuto conto dei criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente e con particolare riguardo alle specializzazioni oggetto dei contratti aggiuntivi regionali per le specializzazioni mediche e per i posti aggiuntivi con le relative borse di studio regionali per le specializzazioni non mediche.

La rete formativa dell'Università comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.

Per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica dell'Università.

Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete dell'Università si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: di supporto alla/e struttura/e di sede della scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le suddette strutture di cui ai punti a) e b) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

c) strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Parte delle attività di formazione professionale specialistica riferite ai contratti aggiuntivi e ai posti aggiuntivi con le relative borse di studio attivati dalla Regione sopra richiamati dovranno essere esercitate prioritariamente presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, che mette a disposizione dell'Università le Strutture collegate già accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale, come sopra precisato, e le strutture complementari, come definito nell'art. 3.

Art. 3

Accordo Attuativo

L'individuazione delle strutture di cui all'art. 2 e le modalità di utilizzazione delle stesse che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola sono definite attraverso un Accordo Attuativo tra l'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta secondo apposito schema tipo, concordato tra la Regione, l'Università e l'Azienda.

Art. 4

Organizzazione dell'attività formativa degli specializzandi

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando, sia medico in formazione sia non medico, i tempi e le modalità di svolgimento delle attività pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono essere personalmente eseguiti per l'ammissione a sostenere la prova finale annuale.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell'articolo 38 del comma 5 del d.lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Durante il periodo formativo svolto nell'Azienda USL della Valle d'Aosta, agli specializzandi è consentito l'accesso alla mensa e ai servizi della stessa Azienda (fornitura dei camici, lavanderia ecc.), secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale dipendente.

Art. 5

Attività didattica

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 6

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere la mansione specifica, gli specializzandi sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Agli specializzandi saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti ed erogata la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (artt. 36 e 37 d.lgs. 81/2008), secondo le modalità stabilite nello Schema tipo di Accordo Attuativo, di cui all'art. 3.

Art. 7

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

Le Parti concordano che l'Azienda USL della Valle d'Aosta provveda, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 8

Verifica di attuazione

I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati si impegnano a confrontarsi, almeno una volta l'anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 9

Validità

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a decorrere dall'anno accademico 2016/2017. Il protocollo ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato con appositi provvedimenti per esigenze delle parti o mutamenti della normativa.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'eventuale approvazione del nuovo protocollo di intesa

Art. 10

Spese di bollo e registrazione

Il presente Protocollo è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, ed è assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Torino, lì
Per l'Università degli Studi di Torino
IL RETTORE

(Documento firmato digitalmente)

Aosta, lì
Per la Regione autonoma Valle d'Aosta
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(Documento firmato digitalmente)

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021

TRA

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. , nato a il, per la carica domiciliato a Torino in Via G. Verdi, 8;

E

l'Azienda USL della Valle d'Aosta, codice fiscale/ partita IVA 00177330073, di seguito denominata Azienda, con sede in Aosta, via Guido Rey, 1, nella persona del suo legale rappresentante nato/a a il

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- il d.lgs. 368/1999 e, in particolare, il Titolo VI, Capo I; disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del medico in formazione con l'Università e la Regione;
- con il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- con il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 febbraio 2015, n. 68 è stato approvato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

- a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
- b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le suddette strutture di cui ai punti a) e b) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
 - il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 settembre 2017, n. 2483 ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
 - il Protocollo d'intesa Regione autonoma Valle d'Aosta /Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e sue modifiche ed integrazioni;
 - l'art. 3 del predetto Protocollo prevede che l'individuazione delle strutture e le modalità di utilizzazione delle stesse che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola siano definite attraverso un Accordo Attuativo tra l'Università e l'Azienda USL Valle d'Aosta;
 - le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al decreto interministeriale 402/2017 e al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 2483/2017 di cui in premessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le modificazioni o integrazioni dell'allegato/degli allegati, relativo/i agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potranno avvenire con scambio di note e non comporta modificazioni al presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

L'Azienda si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all'allegato/agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda garantisce agli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente e agli altri servizi quali fornitura dei camici e lavanderia, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite per il personale dipendente.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture in allegato di cui all'elenco 1 quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal decreto interministeriale 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.

Art. 3

Organizzazione dell'attività formativa degli specializzandi

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato/Allegati comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Regionale a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Art. 4

Attività didattica

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 5

Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del d.lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino effettuano gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale presso le sedi delle Scuole di specializzazione di appartenenza. Gli specializzandi effettuano altresì la formazione di cui all'art. 37 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. presso le medesime sedi.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Art. 8

Sicurezza

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 d.lgs. 81/2008 sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli eventuali accertamenti sanitari effettuati.

Art. 9

Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento dei dati personali ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali con e senza strumenti elettronici e con particolare attenzione alla sicurezza informatica (misure minime, idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali ex d.lgs. 196/2003 e successive modifiche) e misure adeguate e alle policy interne.

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Art. 10

Validità

Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 e comunque fino all'approvazione del nuovo Accordo Attuativo.

Art. 11

Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le

nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola di specializzazione.

Art. 12

Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore

(Documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda
Il Legale Rappresentante

(Documento firmato digitalmente)

